



CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d'Oro al V. M.

**CONCESSIONE IN USO DI LOCALI
SITI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MOSTRE E CONGRESSI
DI PIAZZA MEDFORD**

L'anno duemilaventisei, addì _____ del mese di marzo, nell'Ufficio di Segreteria Generale del Comune di Alba,

TRA

IL COMUNE DI ALBA, con sede in Piazza Risorgimento, 1 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00184260040, rappresentato dall'Avv. Elisabetta Maccagno, nata a Torino, il 22/07/1983, che interviene nella qualità di Vice-Dirigente della Ripartizione "Servizi Generali e di staff", a quanto infra autorizzata in forza dell'art. 71 del vigente Statuto comunale

E

L'Associazione **ENTE FIERA DI ALBA** (p.iva 02945590046) con sede in Alba, P.zza Medford n. 3, rappresentata dal Sig. Axel IBERTI, nato a Canale il 04/06/1979, residente ad Alba, C.so Europa 19/3, che interviene nella sua qualità di Presidente – legale rappresentante, in seguito indicata come "Concessionario" ovvero "le Parti", quando indicate congiuntamente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile e della Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, il Comune di ALBA, come sopra rappresentato, concede in concessione d'uso all'Associazione **ENTE FIERA DI ALBA**, i locali siti nell'ala destra del piano terreno del Palazzo delle Mostre e dei Congressi in Piazza Medford n.3 come meglio individuati nella planimetria allegata, per la superficie di 134,33 mq.

ART. 2 – DESTINAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI

Il concessionario dovrà servirsi dei locali solo ad uso di uffici per cui sono stati concessi. Qualunque destinazione diversa, non autorizzata, darà diritto all'immediata revoca della presente da parte del Comune.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali medesimi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario potrà utilizzare l'autorimessa ubicata al piano seminterrato del Palazzo.

**ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E REVOCA PER MOTIVI DI
PUBBLICO INTERESSE**

La concessione ha la durata di anni sei con decorrenza dal 20/01/2026 e scadenza 19.01.2032. E' peraltro facoltà dell'Amministrazione comunale revocare tale concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di sei mesi.

ART. 4 – CANONE CONCESSIONARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

Il corrispettivo annuale di concessione è quantificato in euro 6.600,00. Il parametro utilizzato per quantificare il canone è il valore medio OMI per la locazione delle aree interessate rivalutato sulla base degli indici di rivalutazione Istat. Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto. L'importo annuale dovrà essere corrisposto al Comune concedente in unica soluzione anticipata mediante il sistema Pago PA.

ART. 5 – MANCATO PAGAMENTO.

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni da parte del concessionario, qualunque ne sia il motivo. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine richiesto, le parti danno atto che saranno applicati a carico del concessionario gli interessi nella misura stabilita dall'Amministrazione concedente, nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 6 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Sono a carico dell'Ente Fiera tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, telefono, di pulizia relativamente ai locali assegnati, tassa rifiuti solidi urbani nonché tutte quelle spettanti per legge.

Il Concessionario si assume gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria dei propri impianti autonomi; si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria degli impianti realizzati dal Concedente per l'espletamento della propria attività istituzionale, esonerando il Concedente da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose in dipendenza della cattiva conduzione.

Il concessionario è costituito custode degli ambienti concessi e solleva il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da fatto doloso o colposo del concessionario stesso o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell'uso della cosa concessa sia degli impianti che la dotano.

Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al concedente mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il concessionario dichiara di ben conoscere i locali dell'immobile concessogli e di averli trovati in buono stato e adatti all'uso convenuto. Al termine della concessione la porzione dell'immobile dovrà essere restituita in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto all'uso, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per le opere realizzate.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

E' vietata la sub-concessione totale o parziale anche a titolo gratuito dell'immobile concesso, nonché la cessione ad altri del presente atto di concessione, salvo accordi con l'Amministrazione comunale.

ART. 8 – SPESE ED IMPOSTA DI REGISTRO

Le spese contrattuali (diritti e bolli) della presente concessione nonché le spese di registrazione della stessa sono a carico del Concessionario.

ART. 9 – VARIAZIONI – INTEGRAZIONI.

Fatte salve le variazioni derivanti da sopravvenute disposizioni normative, qualsiasi modifica e/o integrazione al presente atto sarà valida e produttiva di effetti solo se risultante da atto scritto, firmato ed accettato dalle parti.

ART. 10 – FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Asti.

ART 11 – PRIVACY

I dati personali forniti allo scopo di dare esecuzione al presente atto saranno utilizzati esclusivamente per tale finalità, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679 – GDPR.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica mediante strumenti informatici ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma 1), lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve ed eccezioni.

Il Proprietario _____

Il Concessionario _____

COMUNE DI ALBA AUTENTICA DI FIRMA

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di marzo, io sottoscritto NARDI avv. Massimo, Segretario Generale del Comune di Alba

CERTIFICO

che le parti di cui appresso hanno sottoscritto il presente atto:

- Sig. Axel IBERTI, nato a Canale il 04/06/1979, residente ad Alba, C.so Europa 19/3, che interviene nella sua qualità di Presidente – legale rappresentante dell'Associazione **ENTE FIERA DI ALBA** (p.iva 02945590046) con sede in Alba, P.zza Medford n. 3;
- MACCAGNO Elisabetta, nata a Torino, il 22.07.1983, domiciliata presso il Comune di Alba, P.zza Risorgimento n. 1, la quale interviene nella sua qualità di Vice – Dirigente Ripartizione “Servizi Generali e di Staff” del Comune di Alba (c.f.: 00184260040)
della cui identità personale io Segretario sono certo.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Massimo Nardi